



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 13-04-2023	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
-----------------------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile alle ore 16:16 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
NETTI LORENZO	Presente
GIANNOCCARO Caterina	Presente
VINIERO Nicola	Presente
DI VENERE Marina	Presente
Dionisio Luigi	Presente
Savino Francesco	Assente
SPINELLI Francesco Antonio	Presente
Morgese Alessandra	Presente
Cici Marisa	Presente
Sicoli Pasqua	Presente
MANCINO Antonio	Assente
Spinelli Vito	Presente
Lotito Giulia	Presente

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Assiste il Segretario dr. Gianpiero Devillanova. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere Favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente firmato digitalmente.
Sammichele di Bari, li 06-04-2023

Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere Favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario competente firmato digitalmente.
Sammichele di Bari, li 06-04-2023

Dott. Giuseppe Sciannameo

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento iscritto al punto numero due dell'ordine del giorno rappresentando che con tale atto si chiede al Consiglio comunale di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero 34 del 28.6.2022. Procede, quindi, a passare in rassegna le novità più rilevanti concernenti le "riduzioni tariffarie" e le "esenzioni e agevolazioni" disciplinate rispettivamente dagli artt. 22 e 23.

Ritiene che l'atto vada incontro alle esigenze della comunità, soprattutto in considerazione del fatto che, a dispetto degli aumenti dei costi di gestione registrati a seguito delle contingenze internazionali dell'ultimo anno, si è riusciti non soltanto nell'intento di non aumentare ma addirittura a diminuire il ruolo Tari.

Prende la parola il Consigliere Spinelli Vito, il quale mostra condivisione in merito all'esenzione per le attività artigianali commerciali ubicate nel centro storico e per l'avvio delle attività di B&B, mentre esprime perplessità rispetto all'agevolazione del 30% riconosciuta alle medesime categorie interessate dal provvedimento deliberativo del 28 giugno 2022 e, ancor più, rispetto alla riduzione di 50 euro per ogni bambino fino a sei anni presente nei nuclei familiari. Evidenzia, in particolare, che la riduzione trova applicazione generalizzata e non in relazione a specifici criteri, a scapito della dell'equità e della giustizia sociale.

Interviene il Capogruppo Sicoli, che preannuncia il voto contrario del gruppo consiliare "Futura Sammichele". Evidenzia che l'Amministrazione Comunale ha inteso confermare, sia pure con motivazioni diverse, l'agevolazione del 30% della tariffa per tre categorie di utenze [N.d.r. *categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub); categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria); categoria 27 (Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio)*], che sono le medesime rispetto alle quali vengono investite cospicue risorse comunali per la valorizzazione del territorio, del turismo e dei prodotti tipici. Esprime l'avviso che per rendere equa la misura, la stessa dovrebbe essere ancorata a qualche criterio, quale ad esempio una riduzione del reddito. Sottolinea che altre attività artigianali, come parrucchieri, falegnami, carrozzieri, autofficine, generi alimentari, hanno subito sostanzialmente lo stesso incremento tariffario delle attività che sono state agevolate. Ritiene, dunque, che sia un'anomalia continuare ad agevolare quelle categorie senza stabilire o prevedere un criterio al quale ancorare e giustificare quella scelta.

Per quanto riguarda l'agevolazione prevista per i nuclei familiari in cui siano presenti minori fino a 6 anni, rappresenta che, per come modulata, può ben accadere che ne usufruisca una famiglia con un ISEE alto, mentre non possa una famiglia con ISEE più basso ma in cui siano presenti minori di sette/otto anni. Ciò appare criticabile da un punto di vista della giustizia sociale. Sottolinea che il criterio adottato dalla maggioranza dei Comuni per il riconoscimento delle agevolazioni in materia è l'ISEE. Richiamato in proposito il principio della capacità contributiva, sancito dall'art. 53 della Costituzione, ritiene che le due agevolazioni previste nel regolamento non lo rispettino.

In merito alla relazione accompagnatoria del Responsabile dell'Area economico-finanziaria, che riprende le indicazioni dell'Ifel in merito alla problematica della compatibilità tra la potestà regolatoria dell'Arera e il potere regolamentare del Comune, evidenzia che la posizione di Ifel sembrerebbe superata dalla posizione espressa dal Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, intervenendo ad un seminario ha affermato l'obbligatorietà di adeguare i regolamenti TARI alle regole dettate dall'Arera, in quanto tali prescrizioni incidono sull'esecuzione e gli aspetti qualitativi del servizio, non sulla gestione del tributo. Procede quindi a dare lettura a tale documento.

Il Sindaco ritorna sui contenuti del provvedimento, evidenziando che la scelta dell'esenzione per le nuove attività di bed & break è finalizzato a consentire il recupero del patrimonio immobiliare, approfittando anche dei benefici a livello di finanziamenti a fondo perduto, e lo sviluppo del territorio. Quanto all'agevolazione indirizzata alle famiglie sottolinea l'intento di non introdurre differenziazioni riconoscendo il medesimo beneficio a quanti si trovino nella stessa condizione.

In merito all'agevolazione del 30% previsto per le tre categorie individuate nel provvedimento, evidenzia che trattasi di un intervento operato per il sesto anno consecutivo al solo scopo di ridurre il divario rispetto alle altre attività in considerazione delle tariffe a metro quadro della tassa sui rifiuti. Precisa, inoltre, che quelle tipologie di attività, destinatarie di incrementi rilevanti con l'introduzione della Tares, sono molto

importanti nel tessuto socio-economico locale ed assicurano centinaia di posti di lavoro.

Invita la minoranza a votare a favore del provvedimento in quanto ritiene vada incontro alle esigenze della Comunità e favorisca la crescita e lo sviluppo del Paese.

Interviene il Consigliere Lotito, che domanda perché non introdurre una detassazione sui nuclei familiari con più componenti in relazione al reddito. Espone, poi, che dal dibattito che riguarda la Tari sia del tutto sparita la questione relativa alla quantità di rifiuti prodotta. Ritiene, invece, che si tratti di un argomento principale e non meno rilevante rispetto alle questioni relative alle tariffe.

L'Assessore Giannoccaro sottolinea che i dati dimostrano l'avvenuto raggiungimento di ottimi livelli nella raccolta differenziata mentre, per quanto concerne le agevolazioni riconosciute ad alcune categorie di attività, evidenzia che rappresentano l'ossatura dell'economia del territorio.

Il Sindaco rappresenta che la *ratio* dell'intervento è quello di favorire, soprattutto da parte dei giovani, gli investimenti sul territorio, che sta aumentando la sua attrattività.

Il Consigliere Spinelli Francesco Antonio espone che negli ultimi anni sono stati fatti notevoli passi avanti in termini di efficienza del servizio e di raccolta differenziata, anche mediante il coinvolgimento attivo degli esercenti.

Il Consigliere Sicoli rappresenta, invece, che molti cittadini hanno espresso disagio in merito alle modalità di controllo sui rifiuti conferiti e rammenta che, al riguardo, la minoranza ha presentato un'apposita interrogazione.

Quanto alle agevolazioni, ribadisce l'importanza del principio di giustizia sociale e, dunque, l'esigenza di intervenire mediante misure destinate alle famiglie in condizioni di disagio o di fragilità economica. Ritiene che, a tal fine, il criterio da applicarsi sia quello dell'Isee.

Il Consigliere Morgese sostiene, invece, che in materia di rifiuti a venire in rilievo non possano essere le questioni di sostegno alle famiglie, ma il rispetto dell'ambiente. Quindi il problema è quello di agire sul versante della virtuosità, nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti. Sostiene che non è attraverso la TARI che il Comune deve intervenire a sostegno delle famiglie con difficoltà.

Seguono interventi da parte del Sindaco, del Consigliere Sicoli e dell'Assessore Giannoccaro in merito al conferimento da parte del Sindaco di incarichi/deleghe ai Consiglieri Comunali, nella specie nella materia di igiene urbana.

Non essendoci ulteriori interventi, esaurita la discussione così come innanzi sinteticamente riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) istituiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI).
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.
- l'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali

- applicare nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- l'art. 1 comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disciplina le fattispecie di riduzione ed esenzione che il comune può prevedere con il regolamento;
 - l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dispone che il Comune può con proprio regolamento deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato comma 659, prevedendo la relativa copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa che deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - la deliberazione ARERA 443/R/RIF/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
 - la deliberazione dell'ARERA 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 ha proceduto all'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione del PEF anno 2021 adeguando i valori monetari secondo quanto già previsto dalla Deliberazione n. 443/2019, ha provveduto alla determinazione del tasso di inflazione relativo all'anno 2021, ha confermato per l'anno 2021 alcuni elementi di flessibilità introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica.
 - la deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 con le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
 - la determinazione dell'ARERA 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

PRESO ATTO che:

- con la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, l'ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- l'ARERA nel testo della deliberazione n.15/2022/R/RIF, richiama l'art. 2, comma 37, della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12 lettera h, costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del 09/03/2023 avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 5 TQRIF ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 15/2022 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI-AMBITO TARIFFARIO COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI, APPROVATA DA AGER PUGLIA CON PROPRIA DETERMINA N. 629 DEL 28/12/2022.", con cui si deliberava la presa d'atto della Carta di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e si disponeva, tra l'altro, di procedere alla modifica dei diversi regolamenti collegati alla suddetta carta;

VISTE le disposizioni previste dalla deliberazione n.15/2022/R/RIF di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), riportate da parte dell'Ente Territorialmente Competente

Ager Puglia nella Carta di Qualità suddetta, che determinerebbero una sostanziale modifica del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 6 TQRIF);
- il termine entro il quale presentare la variazione e cessazione del servizio (art. 10 TQRIF);
- le modalità per l'ulteriore rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- le modalità di rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

VISTA la nota IFEL del 6 aprile 2022 inerente alla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e i principi della legislazione statale in materia di potestà normativa dei Comuni, con la quale si evidenzia che il contenuto delle deliberazioni finora emanate dall'ARERA presenta punti controversi tra le attribuzioni concesse dalla legge all'Autorità e i poteri che la Costituzione e la legge ordinaria dello Stato, conferiscono ai Comuni.

Pertanto, al fine di offrire una trasparente e chiara lettura delle modifiche e/o integrazioni apportate al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), si allega la relazione tecnica del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende riqualificare e valorizzare il territorio comunale e il centro storico, quale luogo di interesse storico, tradizionale e culturale, nonché incentivare il recupero di immobili abbandonati e inutilizzati. Pertanto, al fine di salvaguardare l'economia locale, intende concedere le seguenti agevolazioni:

- Per l'apertura di nuove attività artigianali o commerciali ubicate nel centro storico, l'esenzione dalla Tassa sui rifiuti a decorrere dall'anno d'insediamento e per i due anni successivi;
- Per l'apertura di nuove attività con partita IVA di bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere per brevi soggiorni nell'intero territorio comunale, l'esenzione dalla Tassa sui Rifiuti a decorrere dall'anno d'insediamento e per i due anni successivi.

L'esenzione sarà concessa a coloro, che sono in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti riferita all'anno precedente l'anno di richiesta esenzione, qualora fossero già contribuenti;

CONSIDERATO, altresì, che questa Amministrazione, sempre attenta alle esigenze delle famiglie, intende concedere l'agevolazione di € 50,00 per ciascun bambino di età fino a 6 anni, quale/i componente/i dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale. La suddetta agevolazione, concessa su base annua, viene riconosciuta d'ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, al contribuente che risulta in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti riferiti all'anno precedente l'anno di applicazione del tributo. I suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, a pena di decadenza;

DATO ATTO che questa Amministrazione, al fine di valorizzare i prodotti tipici del territorio e le attività commerciali connesse, intende concedere alle seguenti categorie di utenze non domestiche, ubicate in zona A e zona Centro Storico: categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub); categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria); categoria 27 (Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio), l'agevolazione pari alla diminuzione del 30% della tariffa. La suddetta agevolazione verrà concessa d'ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, alle categorie di attività, alle quali non siano state elevate sanzioni o contestazioni riferite all'anno precedente l'anno di applicazione del tributo, circa lo smaltimento non conforme dei rifiuti urbani, da parte del Comando di Polizia locale e che siano in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti riferita all'anno precedente l'anno di applicazione del tributo. Si precisa che i suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, a pena di decadenza;

PRESO ATTO che il comma 1 dell'art. 22, "Riduzioni Tariffarie", del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) prevede la riduzione del 30% della tariffa TARI per le abitazioni e rispettive pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Sentite le

esigenze di diversi contribuenti, al fine di uniformare il trattamento tributario anche a coloro che possiedono ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, le sole categorie di immobili C/2, C/6, C/7 non pertinenti ad alcuna abitazione a disposizione, si concede anche alle suddette categorie la riduzione del 30% della tariffa. Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione TARI.

VISTI:

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che dispone *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che stabilisce: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.”*;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio per il triennio 2023-2025 (pubblicato in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2022 avente per oggetto: *“Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche”*;

DATO ATTO:

- che il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento in allegato continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere alle modifiche e integrazioni del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale, ambientale presente nel territorio comunale.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D. Lgs. n. 446/97.

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale.

VISTO il parere “favorevole” del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sulla regolarità tecnica.

VISTO il parere “favorevole” del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria sulla regolarità contabile.

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239, c.1, lettera b), del D.lgs. 267/2000.

UDITI gli interventi e le dichiarazioni come sopra brevemente riportati, il cui resoconto integrale è conservato agli atti d’ufficio;

DATO ATTO che risultano presenti, compreso il Sindaco, n. 11 Consiglieri Comunali. Assenti: n. 2 (Di Venere e Mancino);

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 11;

Consiglieri assenti: 2 (Di Venere, Mancino);

Consiglieri votanti: 11;

Favorevoli: 8;

Contrari: 3 (Sicoli, Spinelli Vito, Lotito);

Astenuti: 0

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, qui da intendersi interamente richiamata e trascritta a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **DI APPORTARE** al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2022 le seguenti modifiche:
 - Art. 8 -RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO-
 - al comma 2 e al comma 3 le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “2 anni”.
 - Art. 10 -DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO-
 - il comma 3 è riformulato così come segue: “Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell’anno di riferimento, come stabilito dall’art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 13. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
 - il comma 5 viene abrogato.

- Art. 12 -COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI-
 - al comma 3 le parole: “443/2019/R/Rif del 31/10/2019” sono sostituite dalle seguenti: “363/2021”.
- Art. 13 -PIANO ECONOMICO FINANZIARIO-
 - al comma 2 le parole: “MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF” sono sostituite con le seguenti: “MTR-2 di cui alla deliberazione n. 363/2021”.
- Art. 14 -ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO-
 - al comma 3 sostituire il numero: “443/2019” con il seguente: “363/2021”.
- Art. 18 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA-
 - al comma 2 le parole: “entro il 30 giugno dell’anno successivo” sono sostituite con le seguenti: “nella modalità e nei tempi previsti dall’art. 27 del presente regolamento”;
 - il comma 3 viene abrogato, poiché disciplinato nell’art. 27. Di conseguenza il comma 4 diventa comma 3.
- Art. 22 -RIDUZIONI TARIFFARIE-
 - al comma 1 dopo il periodo: “-abitazioni e rispettive pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo” è aggiunto il seguente: “- immobili con categoria catastale C/2, C/6, C/7 non pertinenziali ad alcuna abitazione, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo”.
- L’ “Art. 23 - AGEVOLAZIONI -” è sostituito come segue:
 “Art. 23 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI -”:
 1. Per l’apertura di nuove attività artigianali o commerciali ubicate nel centro storico si concede l’esonero dalla Tassa sui rifiuti a decorrere dall’anno d’insediamento e per i due anni successivi.
 2. Per l’apertura di nuove attività con partita IVA di bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere per brevi soggiorni nell’intero territorio comunale, si concede l’esonero dalla Tassa sui Rifiuti a decorrere dall’anno d’insediamento e per i due anni successivi.
 3. Al fine dell’applicazione dell’esonero di cui al comma 1 e 2, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione Tari ai sensi dell’art. 27. L’esonero sarà concessa a coloro, che sono in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti riferita all’anno precedente l’anno di richiesta esenzione, qualora fossero già contribuenti.
 4. Per i nuclei familiari, residenti nel Comune di Sammichele di Bari, all’interno dei quali risiedono uno o più bambini di età fino a 6 anni, è prevista l’agevolazione pari ad € 50,00 per ciascun bambino, concessa su base annua. La suddetta agevolazione viene riconosciuta d’ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, al contribuente che risulta in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti riferiti all’anno precedente l’anno di applicazione del tributo. Si precisa che i suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, pena decadenza.
 5. Per le seguenti categorie di utenze non domestiche, ubicate in zona A e zona Centro Storico: categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub); categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria); categoria 27 (Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio), si concede l’agevolazione pari alla diminuzione del 30% della tariffa. L’agevolazione viene applicata anche in presenza delle sole riduzioni per produzione di rifiuti speciali. La suddetta agevolazione verrà concessa d’ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, alle categorie di attività, alle quali non siano state elevate sanzioni o contestazioni riferite all’anno precedente l’anno di applicazione del tributo, circa lo smaltimento non conforme dei rifiuti urbani, da parte del Comando di Polizia Locale e che siano in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti, riferita all’anno precedente l’anno di

applicazione del tributo. Si precisa che i suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, pena decadenza.

6. *Le esenzioni e agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*”.
- All'Art. 26 -RISCOSSIONE- la rubrica viene sostituita dalla seguente: “*MODALITA' DI VERSAMENTO, SOLLECITO DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE*”:
- al comma 2 dopo le parole “accertamenti notificati,” sono aggiunte le seguenti: “*delle variazioni effettuate d'ufficio come previste dal presente regolamento*”;
 - al termine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “*L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente deve richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune*”;
 - al comma 6 le parole: “come per legge” sono sostituite con il seguente periodo: “*con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale,*”;
 - dopo il comma 6 è inserito il seguente: “*7. gli avvisi di pagamento di cui al comma 2 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, max 8 rate alle seguenti condizioni:*
 - a) *agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*
 - b) *qualora l'importo addebitato superi del 30% l'importo medio riferito ai documenti di riscossione emessi nei due anni antecedenti a quello di riferimento.**L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a 30,00 euro e non sarà soggetta a interessi di dilazione.*
La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza prevista per la prima rata.
In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.”.
- All'Art. 27 – DICHIARAZIONE TARI- sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 dopo il periodo “*beneficiare di agevolazioni o riduzioni*” è aggiunto il seguente: “*, fatte salve le agevolazioni concesse d'ufficio e previste dal presente regolamento.*
La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF.
Il gestore raccolta e trasporto e/o gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, procederà agli adempimenti di sua competenza, a presentazione da parte del contribuente di copia della suddetta dichiarazione e/o avviso di pagamento Tari.”
 - al comma 3 il periodo: “*entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.*” è sostituito

dal seguente: “entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione TARI.”

- al comma 4 il periodo: “In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.” è sostituito dal seguente: “In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine suddetto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione”.
- al comma 5 al periodo Utenze domestiche alla lettera d. dopo la parola: “locali” sono aggiunte le seguenti: “ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e che dimorano stabilmente.”
- il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione comprovata da idonea documentazione (ad esempio: copia risoluzione contratto locazione o copia consegna immobile, copia ultima bolletta delle utenze Enel e gas per i locali accatastati come abitazioni). La suddetta dichiarazione produce gli effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la richiesta è presentata entro il termine sopra indicato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva al suddetto termine”.
- al comma 7 il periodo: “entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. in mancanza si procederà d’ufficio” è sostituito dal seguente: “entro 90 giorni solari dalla data del decesso. In mancanza si procederà d’ufficio volturando la posizione del de cuius al contribuente presente nel nucleo familiare e/o risultante dall’incrocio con la banca dati catastale”.

- Dopo l’art. 27 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI”

“1. Il contribuente può presentare all’Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’articolo 27, una richiesta di informazione, o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario TARI.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo contiene almeno i seguenti campi:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax.

b) i dati identificativi del contribuente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il modulo;

- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;

- il codice utente;

- l’indirizzo e il codice utenza.

3. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune la richiesta scritta senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il comune invia, una motivata risposta, in tempi congrui. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati,

l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più una utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.”

- Art. 28 -RIMBORSI E COMPENSAZIONI-

- il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.”

- al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 27 bis del presente regolamento”.*

- Art. 34 -ENTRATA IN VIGORE – le parole “01/01/2022” sono sostituite dalle seguenti: “01/01/2023”.

2. **DI APPROVARE** il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 34 articoli e della Tabella categoria di attività con omogenea potenzialità di produzioni dei rifiuti, che per effetto delle predette modifiche e integrazioni risulta riformulato così come in allegato alla presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** che, attesa la sua approvazione entro i termini di legge, il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 e che, per quanto non disciplinato dallo stesso, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia;
4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come per legge;
5. **DI PUBBLICARE**, a cura della segreteria, il presente provvedimento sul sito istituzionale di questo Ente, nella Sezione Tributi e nella Sezione Trasparenza Rifiuti – Servizio di Gestione Tariffe e Relazioni con gli Utenti.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, dal medesimo esito: Favorevoli 8; Contrari 3 (Sicoli, Spinelli Vito, Lotito); Astenuti 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, rilevata l'urgenza di provvedere al fine di rispettare il termine di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 390) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 21-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 13-04-2023 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 13-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 21-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gianpiero Devillanova *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

*Città Metropolitana di Bari
Area Economica-Finanziaria
Ufficio Tributi*

ALLEGATO

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale del 09/03/2023 avente ad oggetto: “PRESA D’ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 5 TQRIF ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 15/2022 ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI-AMBITO TARIFFARIO COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI, APPROVATA DA AGER PUGLIA CON PROPRIA DETERMINA N. 629 DEL 28/12/2022.” si deliberava la presa d’atto della Carta di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e tra l’altro di procedere alla modifica dei diversi regolamenti collegati alla suddetta carta.

A seguito delle modifiche apportate al regolamento TARI è bene precisare quanto segue.

L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), che **impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio** per i soggetti gestori del servizio rifiuti, **ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza** – identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

L’art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.

Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l’art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell’Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “*costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*”.

Difatti la legge 481/95 al comma 37 dell’art. 2 recita testualmente: “*Il soggetto esercente il servizio predisporre un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.*”

Il comma 12 lettera h) dell’art. 2 della legge suddetta definisce che ciascuna Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37.

Altresì, il comma 527 della Legge 205/2017 prevede che al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi,



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

*Città Metropolitana di Bari
Area Economica-Finanziaria
Ufficio Tributi*

delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla **legge 14 novembre 1995, n. 481**, le funzioni di regolazione e controllo.

Nell'esercizio delle competenze regolatorie attribuitele **dalla legge 205/2017** in materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **si evince che l'Autorità abbia il potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni**, nell'esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui all'articolo 149, comma 3 del decreto legislativo 267/2000.

La potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla medesima.

Si comprende, alla luce di quanto sopra, che ARERA ritenga che i comuni debbano adeguare i propri regolamenti alle sue norme regolatorie.

Di conseguenza, la modifica del regolamento TARI, a seguito della deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, solleva dubbi circa il rapporto tra il potere regolamentare comunale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97 e il potere regolatorio di ARERA che ha una doppia fonte normativa: la legge n. 481/95 istitutiva dell' Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e la legge 205/2017.

Ebbene, prima di esporre le modifiche apportate al Regolamento Tari, riportare alcuni punti di approfondimento della nota IFEL del 12 dicembre 2022 così come segue:

“Per quanto concerne i regimi di prelievo applicabili dai Comuni (tributo TARI, nella sua duplice veste di presuntivo o puntuale, e tariffa corrispettiva), mentre non pare esserci alcun dubbio sulla doverosità del recepimento integrale della delibera 15/2022 e dell'allegato TQRIF per i gestori del servizio rifiuti in caso di adozione della tariffa corrispettiva, posto che si tratta di entrata di natura patrimoniale, diverso è il discorso nel caso di applicazione della TARI, con riferimento alla gestione della tariffa da parte dei Comuni ed al rapporto con gli utenti, posto che questi ultimi sono prima di tutto dei “contribuenti”.

Tale conclusione muove dalla comparazione dei due regimi e della normativa che regola ciascuno di essi. In particolare, l'ambito della Tari tributo è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla legge stessa in alcuni ambiti. Nel caso della tariffa corrispettiva, il corpus normativo di riferimento è costituito da un solo comma della legge n.147/2013 (art. 1 co.668) e da un decreto ministeriale attuativo (DM 20 aprile 2017), che è stato integrato dalle disposizioni contenute nei regolamenti comunali con i quali viene indirizzata l'attività e l'organizzazione del gestore dei rifiuti, soggetto che per legge è tenuto ad applicare e riscuotere la predetta tariffa corrispettiva.

Pertanto, si ritiene che nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, l'impianto delle prescrizioni dell'Autorità sia immediatamente applicabile alle gestioni interessate, e sovrapponibile alla regolamentazione comunale in quanto provvedimento di rango “superiore”, non essendo essa sottoposta, in virtù del carattere patrimoniale della tariffa (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2021, n. 11290) al rispetto della normativa di rango primario tributaria, che al contrario governa le gestioni in TARI tributo, sia nella forma presuntiva che puntuale.



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

*Città Metropolitana di Bari
Area Economica-Finanziaria
Ufficio Tributi*

Quindi, nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell'autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL. E' emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della del.15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge.”

Secondo IFEL il recepimento della delibera ARERA dovrebbe sottostare al rispetto di due principi cardini:

- a) il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- b) il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.

Alla luce di quanto sopra, l'Ente darà seguito alle prescrizioni di ARERA, senza sottovalutare la normativa tributaria, le risorse umane e finanziarie a disposizione, come ribadito da IFEL.

Si analizzano i seguenti punti:

1. **“ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO”**, partendo da quanto disciplinato dalla carta della Qualità approvata dall'Ente territorialmente Competente – AGER Puglia.

Come anche ribadito dalla nota IFEL, la **“richiesta di attivazione del servizio” non può sostituire la dichiarazione iniziale TARI, né ovviamente sovrapporsi inutilmente ad essa** anche considerando che alla sua omissione non consegue alcuna irrogazione di sanzione, normativamente prevista solo per le dichiarazioni tributarie, né, ovviamente, può conseguire la mancata erogazione del servizio, soprattutto nei sistemi di raccolta stradale. Pertanto, essa assume valore, come detto, solo nei sistemi di tariffazione patrimoniale.

Anche la **tempistica circa la presentazione della dichiarazione TARI**, entra in conflitto con quanto riportato nella Carta della Qualità.

La Carta della Qualità prevede citando l'art. 6 TQRIF che: *“La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, **Comune di Sammichele di Bari**, entro **30 giorni solari** dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile”*

Dalla lettura del comma 6.1 dell'art. 6 del TQRIF si evince: *“La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online di cui all'Articolo 19, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, laddove presenti, ovvero compilabile online.”*



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

*Città Metropolitana di Bari
Area Economica-Finanziaria
Ufficio Tributi*

Proseguendo nella lettura il comma 6.2 riporta: “È fatta salva la facoltà per l’Ente territorialmente competente di prevedere nelle gestioni in tariffazione puntuale un termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio più stringente rispetto a quanto previsto dal precedente comma 6.1, ma comunque non inferiore a trenta (30) giorni solari.”.

Pertanto, dalla normativa di cui sopra si deduce chiaramente che il termine di 30 giorni solari vale per la sola tariffa puntuale.

Va anche evidenziato, come il termine per la dichiarazione TARI è diversamente disciplinato dall’art. 1 comma 684 della legge 147/2013 che prevede quale scadenza il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabile al tributo.

Nella confusione e discordanza tra le diverse disposizioni, al fine di conciliare le norme ARERA con il complesso normativo speciale tributario, preso atto degli approfondimenti e chiarimenti di IFEL ed ANUTEL, in via prudenziale, si è scelto di fissare come **termine di presentazione della dichiarazione TARI 90 giorni solari**. Di conseguenza al fine di tutelare l’utente, evitando l’aggravio del procedimento che coinvolge gli uffici preposti, **la presentazione della dichiarazione TARI vale anche come attivazione del servizio.**

Il suddetto termine di 90 giorni è uniformato al termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione e cessazione TARI come anche riportato nella Carta di Qualità.

2. “RECLAMI RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI”

Il regolamento disciplina le sole attività di competenza dell’Ufficio Tributi dell’Ente.

Si rimanda per quanto riguarda i reclami, le richieste di informazioni attinenti lo svolgimento del servizio rifiuti, raccolta trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade al gestore delle suddette attività e agli uffici competenti.

Per le modalità circa la “rettifica degli importi addebitati” come riportato nelle Carta di Qualità, considerata l’esistenza di norme tributarie quali la tempistica per l’emissione del rimborso ai sensi del comma 164, art. 1 della L. 296/2006 è doveroso regolamentare tale aspetto in maniera conforme alla legge tributaria.

Così come si è ritenuto di disciplinare, come da normativa tributaria: **LA MODALITÀ E PERIODICITÀ DEL PAGAMENTO E IL SOLLECITO DI PAGAMENTO e LA PARTE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONI.**

In quest’ultimo caso anche se l’art. 28 comma 28.3 del TQRIF prevede che il tempo di rettifica degli importi non dovuti sia pari a 120 giorni lavorativi; al fine di evitare la sovrapposizione di tale termine all’attuale di 180 giorni, previsto dall’art. 1 comma 164 della Legge 296/2006, si confermerà quest’ultimo termine, anche al fine di non ingenerare confusione.

3. MODALITÀ PER L’ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.

La Carta di Qualità prevede tre modalità di rateizzazione:

- a. *agli utenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;*



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

*Città Metropolitana di Bari
Area Economica-Finanziaria
Ufficio Tributi*

- b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente **AGER PUGLIA**;*
- c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.*

Si precisa, ai sensi della normativa vigente, che la rateizzazione delle somme dovute, deve avvenire considerando che una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno; in quanto le rate fissate con scadenza anteriore al 1° dicembre devono essere effettuate sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre le scadenze dopo tale data, sulla base delle tariffe dell'anno di competenza.

L'ulteriore rateizzazione dell'avviso bonario riportato nella carta di qualità rappresenta una deroga ai versamenti stabiliti dalle deliberazioni comunali e non è contemplata dalla Legge n.147/2013.

Di conseguenza non si ritiene che sia un obbligo per l'Ente.

Nonostante ciò, l'Amministrazione, ha ritenuto recepire nel regolamento i punti a. e c. della Carta di Qualità.

L'Ente è impossibilitato ad applicare la modalità di rateizzazione descritta nel punto b., poiché, ad oggi, non si conoscono i criteri definiti da parte dell'Ente territorialmente competente **AGER PUGLIA**.

4. "ULTERIORI MODIFICHE COME PER LEGGE"

Infine, considerata la modifica che la Legge 05/08/2022 n.118 apporta all'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006 - Norme in materia Ambientale - è opportuno modificare l'art. 8 del regolamento sostituendo il termine di "5 anni" con il termine di "2 anni" inerente all'esercizio dell'opzione di uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(dott. Giuseppe Sciannameo)**

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Provincia di BARI

REVISORE DEI CONTI
VERBALE N. 43

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'Ente in data 05/04/2023 ha trasmesso al Revisore la Proposta di deliberazione n. 16 del 03/04/2023 di Consiglio Comunale riguardante quanto in oggetto.

Il sottoscritto Revisore dei Conti,

VISTA

La proposta su indicata,

PREMESSO

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..."* (lett. f);

RILEVATE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A), sia poi validato *"...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;

- la deliberazione di Consiglio Comunale del 09/03/2023 avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX ART. 5 TQRIF ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 15/2022 ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI-AMBITO TARIFFARIO COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI, APPROVATA DA AGER PUGLIA CON PROPRIA DETERMINA N. 629 DEL 28/12/2022.", con cui è stata deliberata la presa d'atto della Carta di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e si è disposto di procedere alla modifica dei diversi regolamenti collegati alla suddetta carta;

CONSIDERATO

- che l'Ente, con delibera del consiglio Comunale n. 34 del 28/06/2022 aveva apportato modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio per il triennio 2023-2025 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023 e, di conseguenza, anche la possibilità di approvare o modificare i provvedimenti relativi alla TARI, entro lo stesso termine;
- che vengono rispettate le norme di potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate e le modalità di pubblicazione delle delibere sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, in modalità telematica;
- che vengono riformulati gli art. 8, 10, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 26, 27, 28 e 34 del vigente regolamento;
- che viene inserito l'art. 27/bis;
- Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di approvazione del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICHE E INTEGRAZIONI".

Sammichele di Bari, 07/04/2023

IL REVISORE DEI CONTI

Vincenzo Carluccio
(firmato digitalmente)

ALLEGATO



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

INDICE

ART. 1	PRESUPPOSTO
ART. 2	DEFINIZIONE DI RIFIUTO
ART. 3	SOGGETTI PASSIVI
ART. 4	LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 5	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
ART. 6	DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
ART. 7	RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
ART. 8	RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
ART. 9	RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
ART. 10	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
ART. 11	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ART. 12	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART. 13	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
ART. 14	ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
ART. 15	TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 16	TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 17	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART. 19	ZONA DELL'AGRO
ART. 20	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI RIFIUTI
ART. 21	RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 22	RIDUZIONI TARIFFARIE
ART. 23	ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 24	TRIBUTO GIORNALIERO
ART. 25	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 26	MODALITA' DI VERSAMENTO, SOLLECITO DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE
ART. 27	DICHIARAZIONE TARI
ART. 27 bis	RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI
ART. 28	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ART. 29	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 30	VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
ART. 31	SANZIONI ED INTERESSI
ART. 32	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 33	NORME DI RINVIO
ART. 34	ENTRATA IN VIGORE
Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della Tassa sui Rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del D. Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D. Lgs. 152/2006

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di una attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa se utilizzati come deposito e/o garage.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Per le Utenze domestiche: solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; locali privi di utenze attive di servizi di rete: gas ed energia elettrica e non arredati; locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*
 - *Per le Utenze non domestiche: centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; locali privi di utenze attive di servizi di rete: gas ed energia elettrica, non arredati e in relazioni ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività; locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze; aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportive, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette ai tributi; aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; aree impraticabili o intercluse da recinzione; aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio: parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La base imponibile del tributo è data come da normativa vigente.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 7.

ART. 7

RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i

relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori dentistici, ambulatori medici, laboratori radiologici, odontotecnici, di analisi	20%
Laboratori fotografici ed eliografie	20%
Autofficine per riparazioni veicoli, elettrauto, gommista	30%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	30%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	30%
Bar, caffè, pasticceria	30%
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	30%
Parrucchieri, barbieri, estetiste	30%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e in via esclusiva come specificato al comma 1* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione (es. copia formulario di identificazione dei rifiuti) atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa ed esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo.

6. Per eventuali attività non considerate nel comma 2 si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 8

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno **2 anni**. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di **2 anni** con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno **2 anni**.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune e al gestore del servizio.

ART. 9

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il

produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti (Kd) della categoria tariffaria di appartenenza, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e dell'art.14 del presente regolamento.
3. **Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5 quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n. 15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 13. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.**
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione n. **363/2021** dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal **MTR-2 di cui alla deliberazione n. 363/2021** dell'Autorità per regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e successive modifiche e integrazioni e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo,

conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. **363/2021** e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. **363/2021** e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *K_b*, *K_c* e *K_d* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. Per gli immobili adibiti ad abitazione di residenza e relative pertinenze la quota variabile verrà applicata solo una volta. Per pertinenze dell'abitazione di residenza si intendono quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. Per le altre unità immobiliari (categorie catastali A esclusa la categoria A/10) detenute e occupate da utenze domestiche, accatastate separatamente dall'abitazione principale (così come definita ai fini IMU) ma funzionalmente collegate e di fatto utilizzate come unica abitazione principale, il numero degli occupanti viene stabilito in numero fisso pari a 1 componente, previa presentazione di dichiarazione ai sensi dell'art. 27.

ART. 15

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
In sede di applicazione della tassa sui rifiuti il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinata in base alle risultanze anagrafiche alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento del tributo. Le variazioni del numero dei componenti residenti, intervenute successivamente sono comunicate all'ufficio tributi da parte dell'ufficio anagrafe. L'ufficio tributi procederà alla rideterminazione della tassa sui rifiuti che potrà essere compensata anche nell'anno successivo.
Per le nuove utenze il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data di inizio occupazione. Il Comune si riserva di applicare, in sede di controllo, il numero dei componenti il nucleo familiare superiore emergente dalle variazioni anagrafiche intervenute nel corso dell'anno.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in altro Comune;
 - c. soggetti ospitati in residenze sanitarie assistite;per un periodo superiore a 6 mesi continuativi nell'anno.
Al fine di non conteggiare tra gli occupanti i soggetti sopra descritti è necessario presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 27, corredata di prove documentali da parte degli interessati.
4. Per le utenze domestiche a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni e immobili accatastati nelle categorie C2, C6 e C7, purchè non locati o concessi in comodato, tenuti a disposizione da parte di soggetti residenti nel comune di Sammichele di Bari, il numero degli occupanti viene stabilito in numero fisso pari a 1 componente, previa presentazione di dichiarazione ai sensi dell'art. 27, salvo diversa specifica indicazione.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1 componente, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzo superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ART. 16

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 158/1999.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con

- riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
 3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
 4. Il contribuente, deve dichiarare la diversa destinazione d'uso del locale, dell'area e delle loro porzioni, al fine di poter applicare ad ogni porzione di superficie la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
 5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere calcolato come utenza non domestica.

ART. 18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione **nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 27 del presente regolamento.**
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'art. 28.

ART. 19 ZONA DELL'AGRO

1. Per le utenze ubicate nella zona dell'Agro, fuori dalla Zona A e dalla Zona Centro Storico, considerata la predisposizione di un calendario di raccolta rifiuti con svuotamenti inferiori, la tariffa è ridotta del 50%.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, verrà applicata una sola riduzione quella più favorevole al contribuente.

ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

ART. 21
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Il contribuente che abbia presentato all'Ente apposita istanza di richiesta della compostiera, e che l'abbia effettivamente ritirata, al fine di impegnarsi a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino, tramite autocompostaggio domestico con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura, potrà usufruire di una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, da applicarsi esclusivamente alla superficie dell'abitazione di residenza anagrafica. Tale riduzione tariffaria è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con allegata documentazione, ai sensi dell'art. 27.
2. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Il Comune tramite gli Uffici preposti procede alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione della riduzione e qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo.

ART. 22
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659 della Legge n. 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - abitazioni e rispettive pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - **immobili con categoria catastale C/2, C/6, C/7 non pertinenziali ad alcuna abitazione, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo.**
 - aree scoperte di locali diverse dalle abitazioni adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.
2. A partire dall'anno 2021 è riconosciuta la sola riduzione di 2/3 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo e rispettiva pertinenza, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato che deve presentare apposita dichiarazione di cui all'art. 27. Il contribuente è tenuto a dichiarare, anche il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione sempre entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 27. Le riduzioni o esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche se non dichiarate.
4. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con la riduzione prevista all'art.19.

ART. 23
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Per l'apertura di nuove attività artigianali o commerciali ubicate nel centro storico si concede l'esenzione dalla Tassa sui rifiuti a decorrere dall'anno d'insediamento e per i due anni successivi.
2. Per l'apertura di nuove attività con partita IVA di bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere per brevi soggiorni nell'intero territorio comunale, si concede l'esenzione dalla Tassa sui Rifiuti a decorrere dall'anno d'insediamento e per i due anni successivi.
3. Al fine dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 e 2, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione Tari ai sensi dell'art. 27. L'esenzione sarà concessa a coloro, che sono in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti riferita all'anno precedente l'anno di richiesta esenzione, qualora fossero già contribuenti.
4. Per i nuclei familiari, residenti nel Comune di Sammichele di Bari, all'interno dei quali risiedono uno o più bambini di età fino a 6 anni, è prevista l'agevolazione pari ad € 50,00 per ciascun bambino, concessa su base annua. La suddetta agevolazione viene riconosciuta d'ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, al contribuente che risulta in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti riferiti all'anno precedente l'anno di applicazione del tributo. Si precisa che i suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, pena decadenza.
5. Per le seguenti categorie di utenze non domestiche, ubicate in zona A e zona Centro Storico: categoria 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub); categoria 24 (Bar, caffè, pasticceria); categoria 27 (Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio), si concede l'agevolazione pari alla diminuzione del 30% della tariffa. L'agevolazione viene applicata anche in presenza delle sole riduzioni per produzione di rifiuti speciali. La suddetta agevolazione verrà concessa d'ufficio, con la bolletta TARI a conguaglio, alle categorie di attività, alle quali non siano state elevate sanzioni o contestazioni riferite all'anno precedente l'anno di applicazione del tributo, circa lo smaltimento non conforme dei rifiuti urbani, da parte del Comando di Polizia Locale e che siano in regola con i pagamenti della tassa sui rifiuti, riferita all'anno precedente l'anno di applicazione del tributo. Si precisa che i suddetti pagamenti dovranno risultare già eseguiti alla data della bollettazione Tari a conguaglio, pena decadenza.
6. Le esenzioni e agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 24
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 10 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare preventivamente all'ufficio tributi i dati necessari per consentire il calcolo del tributo dovuto.

ART. 25 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 26 MODALITA' DI VERSAMENTO, SOLLECITO DI PAGAMENTO, RATEIZZAZIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. Solo per i contribuenti esteri impossibilitati ad usare il modello di cui al Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 il versamento può avvenire a mezzo bonifico sul conto di tesoreria comunale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, **delle variazioni effettuate d'ufficio come previste dal presente regolamento**, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate prevedendo tra la prima e l'ultima rata intercorra un lasso di tempo non inferiore a sei mesi, scadenti il giorno 16 del mese (se festivo il primo giorno lavorativo successivo) o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali

conguagli a seguito ricalcolo della bolletta di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. **L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disagi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente deve richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.**

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti l'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate con ricalcolo dell'ultima rata o mediante conguaglio compensativo nell'anno successivo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, **con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale**, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
7. **Gli avvisi di pagamento di cui al comma 2 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, max 8 rate alle seguenti condizioni:**
 - a) **agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;**
 - b) **qualora l'importo addebitato superi del 30% l'importo medio riferito ai documenti di riscossione emessi nei due anni antecedenti a quello di riferimento.**

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore a 30,00 euro e non sarà soggetta a interessi di dilazione.

La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza prevista per la prima rata.

In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

ART. 27 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni, **fatte salve le agevolazioni concesse d'ufficio e previste dal presente regolamento.**

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF.

Il gestore raccolta e trasporto e/o gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, procederà agli adempimenti di sua competenza, a presentazione da parte del contribuente di copia della suddetta dichiarazione e/o avviso di pagamento Tari.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione TARI.** La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente al protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. **In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari dalla data in cui si sono verificate le modificazioni. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine suddetto, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.**
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, pec;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali **ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e che dimorano stabilmente;**
- e. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, pec;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. **La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la cessazione comprovata da idonea**

documentazione (ad esempio: copia risoluzione contratto locazione o copia consegna immobile, copia ultima bolletta delle utenze enel e gas per i locali accatastati come abitazioni). La suddetta dichiarazione produce gli effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la richiesta è presentata entro il termine sopra indicato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva al suddetto termine.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione **entro 90 giorni solari dalla data del decesso. In mancanza si procederà d'ufficio volturando la posizione del *de cuius* al contribuente presente nel nucleo familiare e/o risultante dall'incrocio con la banca dati catastale.**

ART. 27 bis

RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 27, una richiesta di informazione, o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario TARI.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax.
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il modulo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente;
 - l'indirizzo e il codice utenza.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta scritta senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il comune invia, una motivata risposta, in tempi congrui. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato.

ART. 28

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto o con somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento. **Nel caso in cui il**

rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 27 bis del presente regolamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

3. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

 - utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti rilasciati per l'idoneità all'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i

criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, come per legge, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30 entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 33 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla tassa sui rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative vigenti applicabili.

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **01/01/2023**.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club